



**Verbale di deliberazione  
della Giunta Comunale**

del 28/11/2023 N° 442

**OGGETTO:** PALIO 16 AGOSTO 2023 – PROCEDIMENTO A CARICO DEL FANTINO VALTER PUSCEDDU DETTO BIGHINO.

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno **ventotto** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventitré** alle ore **09:30**.

<b>Nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>FABIO NICOLETTA</b>	<b>Si</b>	
<b>CAPITANI MICHELE</b>		<b>Si</b>
<b>TUCCI ENRICO</b>		<b>Si</b>
<b>MAGI BARBARA</b>	<b>Si</b>	
<b>PAGNI RICCARDO</b>	<b>Si</b>	
<b>LORE' LORENZO</b>	<b>Si</b>	
<b>BIANCHINI MASSIMO</b>	<b>Si</b>	
<b>GIORDANO GIUSEPPE</b>		<b>Si</b>
<b>GIUNTI VANNA</b>	<b>Si</b>	
<b>PAPI MICAELA</b>	<b>Si</b>	

Totale presenti: 7

Presidente della seduta:  
Partecipa il Segretario Generale:

Nicoletta Fabio  
NARDI GIULIO

**OGGETTO:** PALIO 16 AGOSTO 2023 – PROCEDIMENTO A CARICO DEL FANTINO VALTER PUSCEDDU DETTO BIGHINO.

**LA GIUNTA COMUNALE**

--

Il Vice Sindaco Michele Capitani e l'Assessore Enrico Tucci escono prima che l'argomento sia posto in discussione.

--

Preso atto che:

- con atto n. 119, prot. n. 84045, del 24 ottobre 2023, l'Assessore Delegato (d'ora in avanti A.D.), così nominato con Decreto del Sindaco n. 25 del 12 giugno c.a., ha formulato addebito di contestazione al fantino Valter Pusceddu detto Bighino (d'ora in avanti Bighino), in base all'art. 99 c. 2 del Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento);
- Bighino ha provveduto, nei tempi previsti dal Regolamento, a presentare memoria a propria difesa (prot. n. 86225);
- l'A.D. con atto n. 112, prot. n. 88498, del 9 novembre 2023, ha provveduto a proporre procedimento sanzionatorio nei confronti di Bighino;
- gli atti sopracitati n. 119 e n. 112 fanno parte integrante della presente deliberazione;
- Bighino ha ritenuto di avvalersi di quanto disposto dal c. 6 dell'art. 99 presentando proprie memorie difensive in data 16 novembre 2023, prot. n. 90714.

Considerato che Bighino nella sua memoria ha:

a) in merito al punto a) dell'addebito Bighino imputa all'A.D. di non aver preso in considerazione buona parte delle osservazioni mosse agli addebiti in quanto il tenore di alcuni passaggi sarebbe stato accusatorio. "Detti riferimenti, per quanto ridotti all'essenziale, risultano necessari per la compiuta descrizione degli eventi, senza che, con detto scrivere, si sia inteso imputare ad alcuno fatti rilevanti sul piano regolamentare". Bighino fa peraltro un'accurata analisi della norma, a suo dire, malamente invocata. Ribadisce che non fu l'Aquila a cambiare posto e a cercare la Pantera ma che tale vicinanza al canape fu causata dall'aver l'Oca non rispettato il posto assegnato. "Il dialogo tra Pusceddu e il fantino dell'Oca, richiamato a pag. 3 della proposta, ove mai avvenuto, resta ignoto nei contenuti, sicchè impossibile dedurne volontà alcuna; illogico trarre conclusioni da una premessa intellegibile". In ultimo osserva che la reazione della Pantera fu tanto fulminea da essere causa di quanto occorso; cioè di potersi configurare il comportamento di Bighino essa stessa come una reazione e non viceversa.

b) in merito al punto b) dell'addebito Bighino sostiene di non aver chiuso la rincorsa ma soprattutto ritiene che, nonostante l'aver ammesso gli addebiti, l'A.D. ha voluto proporre una sanzione esemplare e sproporzionata anche in relazione a quanto proposta agli altri fantini e alla propria Contrada. Bighino sviluppa un interessante ragionamento sulla relazione intercorrente tra i Palii di luglio e agosto in tema di

giustizia paliesca per dimostrare che allo stesso sarebbe stata applicata una sanzione non coerente con l'intero contesto sanzionatorio. Più precisamente ritiene che la Giunta sia chiamata a giudicare le condotte tenute dallo stesso per come imputate dall'A.D. segnando la contestazione confini invalicabili. Bighino sostiene che il fantino è la Contrada, non la rappresenta in qualità di terzo, piuttosto ne è parte integrale e inscindibile; essi rispondo degli stessi comportamenti. In tal senso Bighino ritiene che vi sia una sproporzione, uno a cinque, nella sanzione proposta al fantino e alla Contrada così svincolando la responsabilità della Contrada dalla condotta tenuta dal fantino. Bighino sostiene che in concreto il suo comportamento non ha impedito alla Pantera di fare il Palio, la durata della mossa ha avuta una durata ordinaria, nessun danno è stato causato a fantini e cavalli. Il fantino ritiene di aver causato attenzioni malevole ma ugualmente di dover essere sanzionato secondo i canoni ordinari.

Nelle conclusioni Bighino chiede per quanto riguarda l'addebito sub a) di applicarsi la sanzione della diffida; per l'addebito sub b) di ridurre il numero dei Palii di squalifica.

La Giunta Comunale (d'ora in avanti G.C.) rileva che:

1) in premessa appare necessario evidenziare come l'esame disciplinare degli episodi, che si pongono in contrasto con le norme del Regolamento, assume una connotazione tale da consentire all'Amministrazione Comunale un esame e una valutazione che risponda esclusivamente alla logica "paliesca". Detta premessa serve a sgombrare il terreno da tutte quelle argomentazioni proprie degli ordinari principi e regole che disciplinano il consueto procedimento in qualunque sede;

2) L'A.D. ha ben richiamato i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti;

3) in merito al punto a) l'A.D., di fatto, ha preso in considerazione tutte le osservazioni mosse da Bighino all'addebito. L'A.D. ha minuziosamente analizzato l'accaduto rispondendo punto per punto a quanto rilevato dallo stesso fantino. E' giunto quindi a conclusioni differenti ma certo non si può dire che in qualche modo sia stata limitata la possibilità di difesa al fantino. Certo è che, per esempio, Bighino, nella memoria presentata all'A.D. richiama per ben sette volte il comportamento ai canapi del fantino dell'Oca e pertanto detti riferimenti possano difficilmente considerarsi ridotti all'essenziale. Nel merito dell'accaduto, la relazione dei Deputati indicava chiaramente che "il fantino dell'Aquila si posiziona da subito accanto alla Pantera, cercando ripetutamente di ostacolarla, causando così la reazione della stessa". L'A.D. non si è limitato a riportare le parole dei Deputati ma ha inteso offrire una ricostruzione dei fatti, in verità non interponendo il dialogo tra il Pusceddu e il fantino dell'Oca ma analizzando i frame dei movimenti degli attori. Ne viene restituita una tesi che non appare illogica tanto più se messa in relazione con l'analisi dell'intera mossa che l'A.D. è appunto tenuto a valutare non limitandosi esclusivamente ad una parte della stessa.

4) in merito al punto b) appare chiaramente come Bighino si posizioni ripetutamente davanti all'Istrice, non è plausibile sostenere che tale comportamento sia lecito là dove l'allineamento non sia idoneo a partire, posto che è ovviamente il Mossiere a valutare questa circostanza, al di là delle più generali criticità legate alla confusione che sarebbe generata tra i canapi se tale condotta fosse consentita.

In merito alla sostenuta sproporzionalità della sanzione rispetto a quella degli altri fantini e soprattutto a quella della propria Contrada, è opportuno richiamare un passaggio delle memorie della Nobile Contrada dell'Aquila "E, certo, non si può credere che fosse stato ordinato al fantino di sollecitare così veementemente e di continuo il cavallo Viso D'Angelo come invece è stato fatto". Tale affermazione, per quanto forse intempestiva, rappresenta quella "postuma presa di distanza" della Contrada in qualche modo in grado di confermare l'interpretazione effettuata dall'A.D.. Sempre sulla sproporzionalità è difficile

valutare i singoli accadimenti di un Palio in relazione a episodi accaduti in passato, ancor più difficile stabilire un metro univoco per calibrare le sanzioni. Tuttavia anche i precedenti analoghi alla fattispecie sembrano coerenti con la proposta dell'A.D., vedi la deliberazione GC n. 405/2015 con la quale si squalificava la Contrada di Valdimontone per due Palii mentre il fantino veniva squalificato con deliberazione GC 407/2015 per dieci Palii, ovvero con la medesima proporzione di che trattasi. Seppur per fatti valutati più gravemente, si può citare la deliberazione GC n. 502/2019 con la quale venivano comminati sette Palii di squalifica al fantino della Nobile Contrada dell'Oca. La sanzione proposta dall'A.D. si in assoluto sia in relazione a sanzioni comminate alle Contrade non sembra rappresentare quindi quella punizione esemplare richiamata da Bighino. In altre parole l'A.D. ha ben ritenuto il comportamento del fantino particolarmente grave, questi si è infatti disinteressato fin da subito intenzionalmente di mantenere la propria posizione tra i canapi, ha cercato ininterrottamente di ostacolare la Contrada della Pantera, ha contribuito a creare una situazione di grande confusione tra i canapi, si è posizionata ripetutamente davanti alla rincorsa, ha manovrato incessantemente il cavallo spingendolo in modo incauto, biasimevole e plateale addosso alla Contrada della Pantera. Bighino ha quindi tenuto un comportamento contrario al Regolamento e in grado di compromettere il regolare svolgimento della Festa;

Riassumendo:

- i) Bighino non ha offerto una memoria diversa nella sua architettura di quella presentata all'A.D.; sono venute a mancare considerazioni che, in qualsiasi maniera, potessero produrre da parte della G.C. un accoglimento alle sue tesi;
- ii) l'accurata visione di tutta la documentazione relativa al procedimento ha convinto la G.C. che la determinazione cui è giunto l'A.D. risultasse corretta e adeguata;

Concludendo:

- visto l'art. 99 del Regolamento per il Palio;
- acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1 del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa a scrutinio segreto;

### **DELIBERA**

1. di far propria la proposta formulata dall'Assessore Delegato, di cui all'ordinanza 112 sopra richiamata ed a cui si rimanda in modo integrale e sostanziale;
2. di sanzionare con **una (1) ammonizione** il fantino Valter Pusceddu detto Bighino, ai sensi dell'art. 99, per le motivazioni contenute nell'ordinanza 119 punto a) sopra richiamata;

3. di sanzionare con **cinque (5) Pali di squalifica**, e relative prove, il fantino Valter Pusceddu detto Bighino per le motivazioni contenute nell'ordinanza 119 sopra richiamata punto b) cui si rimanda per le opportune motivazioni; al contempo va precisato che per tale comportamento è stata proposta sanzione alla Nobile Contrada dell'Aquila per violazione dell'art. 101;
4. di notificare la presente deliberazione al fantino Valter Pusceddu detto Bighino ai sensi dell'art. 99 c. 8 del Regolamento per il Palio;
5. di adempiere a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 99;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto:

Il Segretario Generale  
f.to NARDI GIULIO

Il SINDACO  
f.to Nicoletta Fabio

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

Il Segretario Generale  
NARDI GIULIO

Siena, li 29/11/2023

---

**ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000.

f.to NARDI GIULIO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio; Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Siena, li 29/11/2023

Il Segretario Generale  
f.to NARDI GIULIO

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/11/2023

Siena, li 29/11/2023

Il Messo Comunale  
LUNETTI MONICA